



**Oggetto: trattamento integrativo (ex “Bonus Renzi” – DL 66/2014) ed ulteriore detrazione fiscale dal 01.07.2020**

Vi inviamo di seguito le principali variazioni entrate in vigore dal 01.07.2020 relativamente al c.d. “*Bonus Renzi*” e alle **detrazioni fiscali** per lavoro dipendente e assimilato (DL n. 3/2020 conv. in L. n. 21/2020). Per le prestazioni lavorative rese a partire da tale data, infatti, il suddetto bonus verrà sostituito da un **trattamento integrativo dei redditi da lavoro dipendente e assimilato** (credito IRPEF) e una **nuova detrazione fiscale** (che riduce l'imposta lorda del lavoratore). Il nuovo bonus spetta ai **soggetti percettori di reddito da lavoro dipendente ed assimilati**, la cui imposta lorda, calcolata sul complessivo reddito di lavoro dipendente per ciascun periodo d'imposta, risulta essere superiore alla detrazione di lavoro spettante ma al di sotto della soglia stabilita dalla legge. Le categorie di soggetti potenzialmente beneficiarie della nuova detrazione sono le seguenti:

- Lavoratori **dipendenti**;
- Titolari di **stage**, borse di studio o altre attività di addestramento professionale;
- **Collaboratori** coordinati e continuativi;
- Percettori di indennità di **mobilità, cassa integrazione e NASpl**.

Il decreto **Rilancio** (DL n. 34/2020) ha infatti stabilito che sia il bonus Renzi di 80 euro che il trattamento integrativo di 100 euro sono **riconosciuti** anche se il lavoratore **dipendente** risulta **incapiente per effetto del minor reddito di lavoro dipendente** prodotto nell'anno 2020 a seguito della riduzione dell'attività lavorativa in corso nel periodo di emergenza sanitaria nazionale da COVID-19. Il **credito fiscale** viene **riconosciuto direttamente** dal **sostituto di imposta**, che è tenuto ad **erogarlo in maniera automatica** e senza necessità di alcun adempimento preventivo o richiesta formale da parte del lavoratore; il **lavoratore** a sua volta è tenuto ad **informare il datore di lavoro** qualora **non possieda** o perda i **requisiti** soggettivi richiesti per la maturazione del beneficio. L'**erogazione** del bonus effettuata dal sostituto d'imposta viene **recuperata** dallo stesso attraverso la **compensazione** con tutte le tipologie di tributo esonibili in F24. Il taglio del cuneo fiscale sui redditi percepiti dai lavoratori dipendenti va operato rideterminando il bonus IRPEF rispetto al quale viene introdotta una ulteriore detrazione. Tale ulteriore detrazione dall'imposta lorda deve essere rapportata al periodo di lavoro ed è riconosciuta nella seguente misura:

- è pari a **100 euro mensili** per i lavoratori dipendenti con un **reddito annuo lordo fino a 28.000 euro**;



- è pari a **80 euro mensili** per i lavoratori che percepiscono **redditi di importo compreso tra 28.000 e 35.000 euro**;
- **diminuisce** poi **gradualmente** fino ad azzerarsi per i dipendenti con **redditi tra 35 e 40 mila euro**.

Il sostituto d'imposta deve procedere alla verifica di conguaglio a fine anno: qualora l'ulteriore detrazione risulti **non spettante**, in tutto o in parte, il **recupero** dell'ulteriore detrazione non spettante è effettuato in **8 rate di pari ammontare** a partire dalla retribuzione che sconta gli effetti del conguaglio.

Rimaniamo a disposizione per qualsiasi chiarimento o integrazione in merito.

Distinti saluti

Ufficio paghe

Dr. Russo